



COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10 del 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2026.

Il giorno ventinove luglio duemilaventisei, alle ore 20:30, presso la sede comunale, si riunisce l'organo consiliare.

Sessione ordinaria, Seduta pubblica, di Prima convocazione.

Sono presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	D'AMBROS MARCO	X		7	DE ZOLT LISABETTA TIZIANA	X	
2	DE MICHIEL LUCA	X		8	MAINARDI CRISTIANO	X	
3	TREMONTI DEBORA	X*		9	TREMONTI ANGELA	X	
4	FABBRO EMILIO	X		10	TREMONTI TIZIANO	X	
5	PIAZZA GIACOMO	X		11	VALENTINUZZI MARTINA	X*	
6	DE MICHIEL GIORGIO	X					

*=presente in videoconferenza

PRESENTI: 11 ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. Pilotto Enrico, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Consiglio di Bacino “Dolomiti” per il ciclo integrato dei rifiuti ha deliberato l’affidamento alla holding Bellunum S.r.l. del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2039;
- con nota protocollata al n. 5048 del 23/10/2025 la società Ecomont partecipata di Bellunum S.r.l. comunicava che:
 - *per motivi tecnici non era realizzabile il passaggio alla tariffa puntuale dal 01/01/2026;*
 - *il Consiglio di Bacino “Dolomiti”, in qualità di Ente Territorialmente Competente, avrebbe validato i PEF 2026/2029*
 - *le tariffe TARI 2026 verranno ancora approvate dai Comuni;*

DATO ATTO che:

- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell’imposta unica comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dall’anno 2020, l’imposta unica comunale, ad eccezione della TARI;
- l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;
- la deliberazione ARERA n. 397 del 05 agosto 2025 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MRT-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

VISTO l’art. 1 c. 677 L. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, che in tema di Tassa sui Rifiuti (**TARI**), ha prorogato la scadenza per la determinazione delle tariffe e l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) al 31 luglio 2026;

PREMESSO che l’Assemblea dei Sindaci di Bacino con deliberazione n. 8 del 14/07/2026 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026/2029 sulla scorta delle cui risultanze sono state predisposte le tariffe di cui alla presente deliberazione;

RITENUTO di prendere atto del PEF validato dall’ETC quale presupposto per l’approvazione della manovra tariffaria;

ACCERTATO che:

- le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie occupata;
- per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, il calcolo avviene invece sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media dei rifiuti;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (ka e kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per quella variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;

- anche per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività minimi (kc e kd), tanto per la quota fissa che per quella variabile;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e all'art. 1, comma 666, della legge 147/2013, nella misura fissata dalla provincia di Belluno;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dal D.L. n. 34/2019, che prevede che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2026 che il versamento della TARI sia effettuato in due rate, con scadenza al:

- | | |
|----------------|------------|
| - prima rata | 31.10.2026 |
| - seconda rata | 31.01.2027 |

mediante avviso di pagamento emesso dal Comune, ferma restando la possibilità per i contribuenti di procedere al versamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi, resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif (MTR-3), del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, validato dal Consiglio di Bacino Dolomiti per il Comune di Lorenzago di Cadore;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, come risultante da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che, in tal modo, viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF);

- 5) di stabilire che il pagamento della TARI debba avvenire in due rate, con scadenza al 31.10.2026 e al 31.01.2027, fermo restando la possibilità per i contribuenti di procedere al versamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità meglio esplicitate in premessa.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Marco D'Ambros

Il Segretario Comunale
Dott. Pilotto Enrico